

Maturità 2019/20: ammessi con insufficienze, deroga Invalsi e alternanza. Criteri 5 punti in più voto finale

 orizzontescuola.it/maturita-2019-20-ammessi-con-insufficienze-deroga-invalsi-e-alternanza-criteri-5-punti-in-piu-voto-finale/

April 9,
2020

Ammissione agli esami di Maturità, deroghe previste dal decreto legge sulla conclusione del 2019/20 e sull'avvio del 2020/21.

Decreto

Publicato in gazzetta ufficiale il [decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020](#), recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Nella decreto si prevede che, per il solo a.s. 2019/20, il Ministro dell'Istruzione con o una o più ordinanze può adottare specifiche misure relative alla valutazione finale degli alunni e agli esami di Stato nei casi e nei limiti indicati nel decreto medesimo.

[Coronavirus: il 18 maggio scuole non riapriranno, scatta piano B. A settembre regioni con più contagi potrebbero riaprire prima](#)

Vediamo cos'è previsto in merito all'ammissione agli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Requisiti ordinari

Il decreto legislativo 62/2017, ai fini dell'ammissione degli studenti agli esami di secondo grado, prevede i seguenti requisiti:

- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall'art. 14/7 del D.P.R. n. 122/2009;
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI
- svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi.

Requisiti 2019/20

L'articolo 1, comma 6, della di decreto così prevede:

*In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli **articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo** (prova invalsi per candidati esterni), **del decreto legislativo n. 62 del 2017**. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017*

Alla luce di tale disposizione, per l'ammissione agli esami:

- non è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato;
- non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi;
- non è richiesto svolgimento delle ore (nel triennio) di alternanza scuola-lavoro, oggi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
- non è richiesta la sufficienza (6/10) in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente;
- non è richiesta la sufficienza (6/10) nel comportamento.

In definitiva, tutti ammessi agli esami.

Evidenziamo che le attività di alternanza saranno comunque oggetto del colloquio.

Integrazione punteggio voto finale

Il sopra riportato comma 6 del decreto dell'8 aprile 2020, in merito all'integrazione del punteggio in sede d'esame e in merito allo scrutinio così prevede (già riportato sopra comunque):

[...] Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.

Nello scrutinio finale, ossia nell'ambito dell'attribuzione dei voti e del credito scolastico dell'ultimo anno, così come **nell'integrazione del punteggio in fase di attribuzione di volto finale degli esami**, anche in deroga ai requisiti previsti, **si terrà conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.**

Il citato articolo 18/5 del D.lgs. 62/2017 così prevede:

La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

Il punteggio integrativo di massimo 5 punti, alla luce della disposizione in deroga, può essere attribuito anche quando il candidato non abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti, tenuto conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.